

Statuto

Sommario

Parte 1 - Protocollo del 05-07-2018 - Statuto completo

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 00153990346

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA PER VIA TELEMATICA
AI SENSI DEL DECRETO 22/02/2007 MEDIANTE M.U.I.
MINISTERO DELLE FINANZE- AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIDENZA

REP. N. 52.729 = RACC. N. 10.311 = ALLEGATO "F"

S T A T U T O

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione

"SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L.".

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La società ha sede in Comune di Salsomaggiore Terme (Parma), all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.

2.2 L'organo amministrativo ha facoltà di trasferire la sede all'interno dello stesso Comune come sopra indicato e di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative.

ARTICOLO 3 - DURATA

3.1 La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta ed è prorogabile per deliberazione dell'assemblea.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

4.1 La società ha per oggetto la valorizzazione e lo sfruttamento di tutte le acque termali e minerali esistenti o che venissero scoperte nell'ambito del compendio termale, nonché le attività accessorie e complementari quali la produzione ed il commercio anche al minuto delle stesse e di tutti i prodotti da esse derivanti, ivi compresi preparati chimici, farmacologici e cosmetici; la gestione di esercizi pubblici di cura, turistici ricreativi, alberghieri, centri estetici e strutture finalizzate al benessere termale; la produzione e la distribuzione dell'acqua potabile e del gas combustibile; l'attività di noleggio, lavaggio e trasporto di biancheria piana e vestiario; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione, la produzione e la commercializzazione di apparecchi ed attrezzature termali in genere; l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti elettrici, impianti di riscaldamento e di climatizzazione, impianti idrosanitari e impianti di protezione antincendio per l'uso interno della società.

4.2 La società potrà assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, costituite o costituende, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Per il raggiungimento dello scopo sociale, la società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, finanziaria (senza offerta al pubblico e non in via prevalente) mobiliare ed immobiliare, ritenuta utile e/o opportuna dall'organo amministrativo, ivi compreso l'acquisto e la cessione, sia pro-solvendo che pro-soluto, di crediti di ogni specie e di com-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 00153990346

pendi aziendali, nonché stipulare contratti di affitto e/o usufrutto di azienda o rami della stessa.

4.3 I soci potranno effettuare versamenti sia a titolo di finanziamento che a fondo perduto e quindi senza l'obbligo di rimborso a favore della società, nei limiti e con i criteri di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 numero 385, quali precisati e precisandi anche in futuro con deliberazione del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio). Tali versamenti dei soci a favore della società, se non diversamente convenuto, si intendono effettuati a titolo gratuito e improduttivi, quindi, di interessi.

ARTICOLO 5 - CAPITALE SOCIALE E QUOTE

5.1 Il capitale sociale è determinato in EURO 6.830.996,00 (seimilioni ottocentotrentamila novecentonovantasei virgola zero zero) ed è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.
La responsabilità dei soci è limitata alle quote di capitale sottoscritto.

ARTICOLO 6 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Tutti i trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina:

Diritto di opzione:

6.1 Le quote della società sono quanto risultante dal Libro Soci ove istituito e/o dal Registro delle Imprese.

6.2 Sarà privo di ogni effetto ed efficacia nei confronti della società ogni e qualunque trasferimento a titolo oneroso delle quote a soggetti diversi dai soci, se le quote stesse non siano state preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione delle quote di capitale sociale posseduto.

6.3 Per trasferimento a titolo oneroso delle quote deve intendersi, non soltanto la alienazione del diritto di proprietà, ma anche la alienazione della nuda proprietà delle stesse o dei relativi diritti di opzione per atto a titolo oneroso, o per effetto di conferimenti, trasferimenti aziendali o di qualunque altro contratto o convenzione a titolo oneroso, nonché la costituzione di usufrutto, di pegno o di qualunque altro vincolo sulle quote.

6.4 L'offerta ai soci dovrà essere comunicata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Tale offerta dovrà contenere il prezzo unitario di vendita delle quote. Detto prezzo sarà determinato in base al valore corrente delle attività della società, dedotte le eventuali passività.
Ciascuno dei soci potrà dichiarare la propria volontà di accettare l'offerta di tutte le quote di sua spettanza oppure di non accettarla. La volontà di accettare o di non accettare l'offerta, dovrà, in ogni caso, venire comunicata all'offerente ed agli altri soci attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del socio aspirante venditore.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 00153990346

Le quote inopstate verranno riofferte agli altri possessori di quote sempre pro quota e con le medesime modalità sopra evidenziate. L'esercizio del diritto di opzione non è da ritenersi efficace se, al termine del procedimento di cui sopra, le dichiarazioni di accettazione non avranno per oggetto, nel loro complesso, l'intero quantitativo di quote offerte in opzione.

Le quote offerte debbono essere trasferite entro trenta giorni dalla data in cui l'offerente avrà comunicato agli altri soci, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione della offerta con l'indicazione degli accettanti o delle quantità da trasferire a ciascuno di essi.

6.5 Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra, la volontà di esercitare l'opzione, nonché in tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, il prezzo sarà determinato mediante relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale ove ha la sede la società, su istanza della parte più diligente. Nell'effettuare la sua relazione l'esperto dovrà tenere conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, dalla sua posizione nel mercato, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazione societaria.

Clausola di gradimento:

6.6 Salvo ed impregiudicato quanto stabilito ai commi che precedono, ed eccettuati i trasferimenti di quote da parte di Soci enti pubblici a terzi attraverso procedure di gara ad evidenza pubblica, per il trasferimento delle quote, o costituzione di diritti reali o di garanzia esclusivamente a soggetti diversi dagli altri possessori è necessaria la preventiva autorizzazione da parte dell'Organo Amministrativo, il quale può negarla, con decisione motivata, esclusivamente nei seguenti casi qualora l'acquirente designato non dimostri:

- a) di possedere le idonee caratteristiche atte a garantire il perseguimento dell'oggetto sociale e lo sviluppo dell'attività sociale;
- b) di svolgere una attività connessa a quella indicata nell'oggetto sociale;
- c) di non trovarsi per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente, in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società.

6.7 La richiesta di preventiva autorizzazione deve essere inoltrata all'Organo Amministrativo da parte del socio istante mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'Organo Amministrativo ha l'obbligo di fare conoscere la propria decisione al socio istante entro trenta giorni da quello in

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 00153990346

cui è pervenuta l'istanza di preventiva autorizzazione al trasferimento. La comunicazione della decisione dell'Organo Amministrativo dovrà avvenire a cura del Presidente o dell'Amministratore Unico ed attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di diniego della autorizzazione, l'Organo Amministrativo compirà ogni ragionevole tentativo per collocare le quote tra i soci aventi diritto, entro il termine massimo di trenta giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine le quote in oggetto potranno essere liberamente trasferite a terzi, purché nel termine massimo dei sei mesi successivi.

Trascorso inutilmente anche detto termine, l'offerente dovrà preventivamente offrirle in opzione agli altri soci e seguire tutte le fasi, le modalità e le procedure di cui al presente articolo.

6.8 Nelle procedure di evidenza pubblica aventi ad oggetto il trasferimento di quote della Società è fatto obbligo agli Enti pubblici Soci di richiedere nel bando di gara, fra i requisiti minimi di ammissione, che il soggetto interessato possieda le idonee caratteristiche atte a garantire il perseguimento dell'oggetto sociale e lo sviluppo dell'attività sociale, svolga una attività connessa a quella indicata nell'oggetto sociale e non si trovi per l'attività svolta, attualmente o potenzialmente in posizione di concorrenza o di conflitto d'interessi con la società.

ARTICOLO 7 - RECESSO

7.1 Il diritto di recesso, oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge, compete al socio assente o che abbia manifestato voto contrario ovvero che si sia astenuto nelle delibere riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore della quota in caso di recesso;
- f) le modifiche dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

7.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata.

La raccomandata deve essere inviata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle quote per le quali il diritto di recesso viene esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, esso può essere esercitato non oltre 30 (trenta) giorni

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 00153990346

dalla sua conoscenza da parte del socio.

In tale ipotesi l'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.

Il recesso ha effetto a far tempo dal giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo Amministrativo.

Le quote per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese e nel Libro dei Soci ove istituito.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è già deliberato lo scioglimento della società.

7.3 Il socio ha diritto alla liquidazione delle quote per le quali esercita il recesso.

Il valore delle quote è determinato dagli amministratori, sentito il parere dell'Organo di controllo, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle quote.

I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore sopraindicato nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Ciascun socio ha diritto di prendere visione della determinazione di valore di cui sopra e ottenerne copia a sue spese.

Qualora il socio che esercita il recesso, contestualmente alla dichiarazione di esercizio del recesso si opponga alla determinazione del valore da parte dell'Organo Amministrativo, il valore di liquidazione è determinato, entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso, tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica l'articolo 1349, comma primo, del Codice Civile.

7.4 Al fine dell'esercizio del diritto di opzione da parte dei soci gli amministratori offrono le quote del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle quote possedute. L'offerta di opzione è depositata presso il Registro delle Imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione, prevedendo un termine per l'esercizio del diritto d'opzione non inferiore a trenta giorni e non superiore a sessanta giorni dal deposito dell'offerta.

Coloro che esercitano il diritto d'opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di essere preferiti nell'acquisto delle quote che siano rimaste inoplate.

Le quote inoplate possono essere collocate dall'Organo Amministrativo anche presso terzi.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 00153990346

Qualora non vi siano utili o riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale o lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del capitale sociale si applicano le disposizioni dell'articolo 2482 del Codice Civile; ove l'opposizione sia accolta la società si scioglie.

ARTICOLO 8 - ASSEMBLEE

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a norma di Legge.

Competenze dell'assemblea ordinaria:

8.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente Statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, salvo che siano stati nominati nell'atto costitutivo;
- c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto nell'articolo 19 del presente Statuto e nel Decreto Legislativo 19 agosto 2016, numero 175;
- d) l'attribuzione di deleghe al presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- f) conferimento e revoca dell'incarico del controllo contabile.

Competenze dell'assemblea straordinaria:

8.2 Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a) le modifiche dello Statuto;
- b) l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
- c) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente Statuto.

8.3 L'attribuzione all'Organo Amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea, di cui all'articolo 23 del presente Statuto, non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

ARTICOLO 9 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

9.1 L'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

9.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Euro-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 00153990346

pea.

9.3 In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del Tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

9.4 L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

9.5 L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal Libro dei soci ove istituito e/o dal Registro delle Imprese; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio o che risultino espressamente dal Libro dei soci ove istituito.

ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA TOTALITARIA

10.1 Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza di componenti dell'Organo Amministrativo ed eventualmente dei componenti dell'Organo di Controllo, se nominato.

10.1 In tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione (ed alla votazione) degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.3 Le deliberazioni eventualmente assunte nonostante le fattispecie di opposizione di cui al comma precedente sono nulle.

ARTICOLO 11 - ASSEMBLEA ORDINARIA

Determinazione del quorum:

11.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

11.2 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

11.3 Tuttavia le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima, sia in seconda convocazione, dovranno essere adottate con un numero di voti favorevoli che costituisca almeno i due terzi della parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti in assemblea.

11.4 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali è invece regolarmente costituita

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Statuto aggiornato al 05-07-2018

Codice fiscale: 00153990346

	qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.	
	ARTICOLO 12 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	<i>Determinazione del quorum:</i>	
	12.1 L'assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è validamente costituita e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale.	
	ARTICOLO 13 - VERBALIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE ED IMPUGNAZIONE DELLE DELIBERE	
	13.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale redatto e sottoscritto a sensi di legge.	
	13.2 Pure ai sensi e nei termini di legge, dovranno essere sottoposte le eventuali impugnazioni alle deliberazioni stesse.	
	ARTICOLO 14 - NORME PER IL COMPUTO DEI QUORUM	
	14.1 Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente.	
	ARTICOLO 15	
	RAPPRESENTANZA DEL SOCIO IN ASSEMBLEA: LE DELEGHE	
	15.1 I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.	
	15.2 La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.	
	15.3 Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. Anche se non espressamente previsto nella delega si intende, altresì, conferita al legale rappresentante dell'ente giuridico la facoltà di delegare a sua volta un suo dipendente o collaboratore.	
	ARTICOLO 16	
	PRESIDENTE E SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA, VERBALIZZAZIONE	
	16.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.	
	16.2 L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.	
	16.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.	
	16.4 Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e di pubblicazione, e deve essere sotto-	

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Statuto aggiornato al 05-07-2018

Codice fiscale: 00153990346

scritta dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

16.5 Il verbale deve indicare:

a) la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato;

b) le modalità ed i risultati delle votazioni;

c) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro o si siano astenuti;

d) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 17 - PROCEDIMENTO ASSEMBLEARE: SVOLGIMENTO DEI LAVORI

17.1 L'assemblea deve svolgersi con modalità tali per cui tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

17.2 L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui e distanti audio-video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale e a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 18 - COMPOSIZIONE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

18.1 I componenti degli organi di amministrativi devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175.

18.2 L'Organo amministrativo della società è costituito, di norma, da un Amministratore Unico, che assumerà tutti i poteri riservati dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione con la sola esclusione di quelli previsti alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 22.2 e all'articolo 26 del presente Statuto. Tali poteri potranno essere esercitati dall'Amministratore Unico soltanto previa deliberazione favorevole dell'Assemblea ordinaria dei Soci.

18.3 In alternativa l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. Prima di procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione l'Assemblea ne determinerà di volta in volta il numero.

18.4 Il Consiglio di Amministrazione è composto da persone dei due generi; al genere meno rappresentato devono appartenere un numero di componenti il Consiglio non inferiore al numero previsto dalle norme vigenti al momento della nomina, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

18.5 L'Assemblea procede alla nomina degli amministratori secondo le modalità di seguito precisate.

I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea sulla

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 00153990346

base di liste presentate dai Soci, contenenti ciascuna un numero di candidati, con alternanza di genere, fatta eccezione per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre, numerati in ordine progressivo, non superiore al numero dei Consiglieri complessivamente eleggibili.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società almeno sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente o dall'Assemblea per assumere la carica.

Ciascun Socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) delle quote aventi diritto di voto nell'Assemblea ordinaria.

La lista per la presentazione della quale non siano state osservate le previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.

Alla elezione degli Amministratori si procederà come segue:

dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i due terzi degli amministratori da eleggere, con arrotondamento, in caso di numero decimale inferiore all'unità, all'unità inferiore.

Da ciascuna altra lista saranno tratti i restanti amministratori. A tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente in ragione del numero progressivo degli amministratori da eleggere. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste e varranno a costituire un'unica graduatoria decrescente da cui saranno tratti i candidati che avranno ottenuto i quozienti più elevati. A parità di quoziente, sarà eletto il consigliere appartenente alla lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di ulteriore parità si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Per la nomina degli amministratori per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge.

Nel caso in cui due liste ottengano lo stesso maggior numero di voti, da ciascuna di esse sarà tratto lo stesso numero di amministratori, fermo restando che, qualora il numero di ammi-

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 00153990346

nistratori da trarre dalle liste di maggioranza sia dispari, il restante amministratore sarà eletto con nuova votazione da parte dell'intera Assemblea che lo sceglierà fra i primi due candidati non eletti da tali liste.

Al fine di garantire che il genere meno rappresentato nel Consiglio di Amministrazione ottenga almeno un numero di eletti nella misura minima prevista dalle norme tempo per tempo vigenti, all'eletto che abbia ottenuto il minor quoziente tra gli eletti del genere più rappresentato è sostituito il candidato dell'altro genere con maggior quoziente nella stessa lista.

Qualora non risulti un numero intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Anche in caso di sostituzione dei componenti del Consiglio di Amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di cui sopra.

18.6 I componenti del Consiglio di Amministrazione, anche non Soci, durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati nella carica.

18.7 Essi scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Nel periodo di intercorrenza tra la data di decadenza per scaduto triennio di carica e quello dell'accettazione della carica da parte dei nuovi amministratori, il Consiglio decaduto continua ad esercitare tutti i poteri previsti dalla legge e dal presente statuto con le limitazioni di cui all'articolo successivo. In tale periodo non potranno essere assunte dal Consiglio di Amministrazione le deliberazioni di cui all'articolo 22.2 lettere a), b), d), e) e f) del presente Statuto.

ARTICOLO 19 - REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

19.1 Gli emolumenti, e quanto altro a qualsiasi titolo spettante agli amministratori, sono stabiliti dall'assemblea ordinaria; è fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

ARTICOLO 20 - PRESIDENTE E SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

20.1 Se non sono stati nominati nell'atto costitutivo o dall'assemblea, il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta successiva all'assemblea ordinaria che ha provveduto alla nomina, elegge tra i propri membri un presidente; può essere nominato un vicepresidente esclusivamente quale sostituto del presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

20.2 In caso di assenza o di impedimento del presidente e del vicepresidente, ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina e a parità di anzianità di nomina, il più anziano di

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 00153990346

età, salvo diversa designazione del consiglio.

20.3 Il consiglio può eleggere un segretario scelto anche fuori dai suoi membri.

20.4 Il presidente ed il segretario firmano i verbali delle riunioni del consiglio.

ARTICOLO 21 - CONVOCAZIONE E DELIBERAZIONI

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

21.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato nella sede sociale o altrove dal presidente o da chi ne fa le veci a norma del Codice Civile.

21.2 La convocazione sarà fatta con lettera raccomandata indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione, da spediti almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, al domicilio risultante dagli atti sociali, di ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spediti via fax, posta elettronica o telegramma, con preavviso di due giorni.

21.3 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

ARTICOLO 22 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

22.2 Tuttavia, sarà necessario rispettivamente il voto favorevole di almeno quattro componenti del Consiglio di Amministrazione (nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia composto da cinque membri) per le delibere relative a:

a) acquisti, vendite, permuta, costituzioni di servitù attive e passive o di altri diritti reali relativi a beni immobili;
b) concessione in locazione ultranovennale di beni sociali;
c) accensione di mutui e prestiti, rilascio di garanzie cambiarie e ipotecarie,

d) assunzione dei direttori generali e del direttore sanitario;

e) acquisto, vendita, sottoscrizione, scambio o permuta di partecipazioni per un prezzo, importo o valore eccedente EURO 150.000,00 (centocinquantomila virgola zero zero); acquisto o vendita di obbligazioni convertibili o di diritti di opzione; acquisto o vendita del diritto di usufrutto su quote o su quote di partecipazioni; acquisto o vendita della nuda proprietà su quote o su quote di partecipazione;

f) l'attribuzione di delega di gestione ad un solo amministratore e l'attribuzione di deleghe al presidente (ove preventivamente autorizzata dall'assemblea);

g) conferimento della firma sociale a procuratori e determinazione dei limiti di procura;

h) concessione o diniego della preventiva autorizzazione al trasferimento delle quote di cui all'articolo 5 del presente

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 00153990346

Statuto.

ARTICOLO 23 - COMPETENZE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

23.1 Sono altresì attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio.

ARTICOLO 24 - AUTORIZZAZIONI ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO

24.1 Gli amministratori debbono richiedere la preventiva autorizzazione da parte dell'Assemblea ordinaria, e deliberare con le maggioranze indicate all'articolo 22.2 del presente Statuto per le seguenti operazioni:

- a) acquisti o vendite aventi ad oggetto aziende o specifici rami di azienda;
- b) stipulazione di contratti aventi ad oggetto l'affitto o l'usufrutto di azienda o di rami di azienda.

ARTICOLO 25 - GESTIONE DELLA SOCIETÀ

25.1 L'Organo Amministrativo provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della società. Più segnatamente all'Organo Amministrativo sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente Statuto, in modo tassativo, riservati alla assemblea dei soci.

ARTICOLO 26 - ORGANI DELEGATI

26.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, escluse quelle non delegabili a norma di legge, ad uno dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

ARTICOLO 27 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

27.1 La rappresentanza legale della società di fronte ad ogni autorità ed ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico od a chi ne fa le veci con facoltà di agire in qualsiasi sede o grado di giurisdizione anche speciale, compresi i giudizi di revocazione, cassazione o arbitrali, conferendo ogni mandato all'uopo.

27.2 La firma sociale spetta, inoltre, al procuratore, a all'amministratore a cui il Consiglio di Amministrazione l'abbia conferita, nei limiti dei poteri ad esso attribuiti.

27.3 Qualora, per dimissioni od altra causa, venga meno contemporaneamente la maggioranza degli amministratori, si interderà cessato di carica l'intero Consiglio di Amministrazione e l'assemblea dovrà essere immediatamente convocata per le nuove nomine.

ARTICOLO 28 - COLLEGIO SINDACALE - REVISORE

28.1 In accordo a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175 la società, qualora risulti a controllo pubblico, ha l'obbligo ai sensi di legge, in deroga a quanto previsto dal 2475 del Codice Civile, di avvalersi di un organo di controllo ovvero di un revisore.

28.2 Il Collegio sindacale e/o il revisore, i quali devono

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 00153990346

possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 numero 175 e vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e sul controllo contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

28.3 Nel caso di nomina di un Collegio Sindacale lo stesso è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci Supplenti. Il Collegio Sindacale sarà in tal caso composto da persone dei due generi; al genere meno rappresentato devono appartenere un numero di componenti il Collegio non inferiore al numero previsto dalle norme vigenti al momento della nomina, arrotondato per eccesso all'unità superiore.

L'Assemblea procederà alla nomina dei sindaci secondo modalità di seguito precisate.

In caso di accordo di tutti i soci, il nominativo dei membri sarà quello deliberato per acclamazione. In mancanza di accordo fra i soci, i membri del Collegio Sindacale verranno nominati mediante voto di lista così disciplinato. I soci che rappresentino complessivamente una percentuale pari almeno al 5% (cinque per cento) del capitale sociale della Società potranno proporre una lista contenente il nome di tre candidati, di cui due effettivi ed uno supplente, i quali dovranno essere elencati in ordine progressivo, con alternanza di genere, con specifica indicazione della qualità di sindaco effettivo o supplente.

Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno cinque giorni prima dell'assemblea, di modo che tutti i soci possano prenderne anticipata visione. I soci potranno votare a favore di una sola lista e non dei singoli candidati. I candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti saranno eletti, due come sindaci effettivi ed uno come supplente. Tra i candidati dell'altra lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo la lista sopra menzionata, saranno eletti il sindaco supplente, di genere diverso rispetto al sindaco supplente eletto dalla lista vincente, ed il primo della lista quale sindaco effettivo che assumerà, peraltro, la qualifica di Presidente del Collegio Sindacale.

Qualora dall'applicazione di detta modalità non risulti un numero intero del genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore.

Anche in caso di sostituzione dei componenti del Collegio Sindacale venuti a cessare in corso di mandato, deve essere garantito il rispetto della quota di cui sopra.

Tale quota si applica anche ai Sindaci Supplenti (se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più Sindaci Effettivi, subentrano i Sindaci Supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota).

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.

Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE

Codice fiscale: 00153990346

La retribuzione dei Sindaci è fissata dall'assemblea all'atto della nomina. In difetto si farà riferimento alle tariffe professionali.

28.6 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci e/o il revisore debbono possedere i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 2397 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente eletto nella stessa lista del sindaco decaduto.

28.7 I sindaci e/o il revisore decadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

28.8 L'organo di controllo si riunisce almeno ogni novanta giorni. Nel caso di Collegio Sindacale esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

28.9 Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici.

ARTICOLO 29 - BILANCIO

29.1 Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 30 - UTILI

30.1 L'utile netto di bilancio verrà così assegnato:

a) il 5% (cinque per cento) a riserva legale sino a che questa abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;

b) il resto, ai soci, salvo che l'assemblea, su proposta dell'Amministratore unico o del Consiglio, deliberi prelevamenti speciali a favore della riserva straordinaria o per altra destinazione, oppure disponga di mandare al successivo esercizio una parte di tali utili.

ARTICOLO 31 - DIVIDENDI

31.1 Il pagamento dei dividendi sarà effettuato alla scadenza e presso le casse indicate della società.

31.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili andranno prescritti a favore della società.

ARTICOLO 32 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

32.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 33 - DISPOSIZIONI GENERALI

33.1 Per quanto non previsto nel presente Statuto, vigono le norme del Codice Civile.

FIRMATO MASSIMO GARIBALDI

----- GISELLA CASALI

----- MARIO ROSSI NOTAIO

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A.
Statuto aggiornato al 05-07-2018

SOCIETA' DI SALSOMAGGIORE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
Codice fiscale: 00153990346

=====

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO ARTICOLO 23, D.P.R. 82/2005 CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.

ATTO REGISTRATO PRESSO AGENZIA DELLE ENTRATE DI FIDENZA IN DATA 27 GIUGNO 2018 AL NUMERO 1.352 - SERIE 1T.

SALSOMAGGIORE TERME, 3 LUGLIO 2018.